

Regolamento
dell'Organismo di composizione
della crisi da sovraindebitamento

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CITTADINO INDIFESO” –
APS- TERZO SETTORE"

Indice

Premessa	Pag. 3
articoli	
1 Definizioni	Pag. 3
2 Oggetto e principi generali	Pag. 3
3 Iscrizione	Pag. 4
4 Organi	Pag. 4
5 Referente	Pag. 4
6 Segreteria amministrativa	Pag. 5
7 Gestore della crisi	Pag. 6
8 Ausiliari del gestore	Pag. 8
9 Rinuncia dell'incarico e ricusazione	Pag. 8
10 Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza	Pag. 8
11 Obblighi dell'Organismo di Composizione della crisi	Pag. 9
12 Riservatezza	Pag. 10
13 Determinazione dei compensi e rimborsi spese	Pag. 11
14 Responsabilità	Pag. 12
15 Entrata in vigore e modifiche al regolamento	Pag. 12

PREMESSE

Il Servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento è offerto dal Segretariato sociale ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CITTADINO INDIFESO" –APS- TERZO SETTORE sede di Canosa di Puglia

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- "Regolamento": il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti;
- "Organismo di Composizione della Crisi" (o semplicemente "Organismo"): l'articolazione interna, che anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento
- "Referente dell'Organismo" (o anche solo "Referente"): la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
- "Gestione della crisi": il servizio reso dall'Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore;
- "Gestore della crisi" (o anche solo "Gestore"): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
- "Ausiliari": i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, sotto la propria personale responsabilità;
- "Segreteria": la struttura che presta attività di supporto materiale all'Organismo e al Gestore della crisi.

Art.2 – Oggetto e principi generali.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo per lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, che verrà prestato mediante incarichi ai Gestori della crisi iscritti all'Organismo e nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nell'osservanza di quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento e successive modificazioni e integrazioni. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti - referente e gestori - ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero di Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014 e successive modifiche.

Art. 3 - Iscrizione

Il rappresentante legale dell'Organismo vale a dire il Presidente dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CITTADINO INDIFESO" –APS- TERZO SETTORE, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 4 - Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

1. un Referente;
2. una segreteria amministrativa.

Art. 5 - Referente

Il Referente è la persona fisica che, agendo con indipendenza ed imparzialità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. l) del D.M. n. 202/14, indirizza e coordina l'attività dell'O.C.C. e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; dura in carica tre anni e può essere confermato per un ulteriore mandato, salvo revoca o dimissioni.

Il Referente, a prescindere dalla data di nomina, cessa dalla carica alla cessazione del mandato del Consiglio direttivo che lo ha nominato; la cessazione del referente produce i suoi effetti, dalla accettazione del nuovo referente, in modo che tale funzione sia sempre coperta.

In caso di assenza o impedimento temporanei del referente e qualora l'assenza o l'impedimento del Referente perdano i caratteri della temporaneità il Presidente dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CITTADINO INDIFESO" –APS- TERZO SETTORE provvede, senza indugio, ad informare il Consiglio direttivo al fine di disporre la sua sostituzione nominando nuovo referente presso il ministero.

Il Referente può essere revocato dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze derivanti dalla mancata osservanza dei compiti cui è chiamato a svolgere per conto dell'O.C.C.

Il Referente cura l'organizzazione e la gestione dell'OCC:

a) In relazione ai gestori:

- Esamina le domande inviate dai professionisti - aspiranti gestori - e delibera sull'ammissione nell'elenco dei gestori della crisi, con cadenza annuale, al 30 settembre di ciascun anno;
- E' responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate insieme alla segreteria;
- nomina e/o sostituisce il Gestore della crisi;
- sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell'Organismo con la procedura;
- controlla e approva il preventivo del compenso dell'Organismo predisposto dal Gestore;
- su richiesta del debitore, può sostituire il Gestore nei casi espressamente previsti dalla legge;
- affida al Gestore la funzione di Liquidatore su conferma del Tribunale.

b) E' obbligato a comunicare, senza indugio, al responsabile della tenuta del registro istituito c/o il

Ministero della Giustizia di cui all'art. 3 del DM 202/2014, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'O.C.C. e dei gestori, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di decadenza e sospensione dei gestori adottate dal Consiglio direttivo dell'O.C.C.;

c) Monitora la regolare costante e tempestiva attività dei gestori per il corretto svolgimento dell'incarico affidato anche attraverso specifiche relazioni periodiche alle quali sono tenuti i gestori della crisi;

d) segnala al Consiglio direttivo le violazioni di legge, del regolamento, del codice etico dei gestori iscritti nell'elenco;

e) relazione al consiglio, una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento dell'O.C.C. e propone eventuali modifiche del regolamento al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e qualità del servizio reso.

f) al Referente, con l'ausilio della Presidenza dell'O.C.C., è altresì attribuito il compito di relazionarsi con il Tribunale di Trani ed in particolare con i Giudici delegati, al fine di chiarire, approfondire e/o commentare, anche attraverso la produzione di giurisprudenza, alcuni aspetti sui ricorsi già presentati e su quelli in corso di presentazione; ciò nello spirito di più ampia collaborazione istituzionale.

L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso deliberato dal Consiglio direttivo all'atto della nomina; il compenso può essere stabilito in misura fissa e/o a percentuale; il compenso del referente graverà sugli introiti dell'OCC nella misura e secondo i criteri deliberati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso il compenso del referente potrà gravare sulle indennità riconosciute ai gestori per ogni singolo affare.

Il Referente dell'O.C.C., per l'intero periodo in cui ricopre l'incarico, potrà iscriversi come gestore ma non potrà essere nominato gestore dello stesso organismo; potrà iscriversi come gestore ad altri organismi, con tutti gli obblighi conseguenti.

Art.6 - Segreteria Amministrativa

La segreteria amministrativa ha sede presso la sede dell'Associazione; è composta dal numero di persone fisiche deliberato dal Consiglio Direttivo.

La segreteria ha compiti operativi e svolge le funzioni amministrative del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento:

- accetta le domande del debitore e verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- effettua l'annotazione nell'apposito registro della crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento dell'acconto e delle spese;
- trasmette annualmente al Ministero della Giustizia i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio delle procedure ai sensi dell'art. 13 del D.M. 202/2014.

Più in generale la Segreteria presta attività di supporto materiale all'Organismo e al Gestore della crisi. La Segreteria predispone e conserva un apposito fascicolo e tiene un registro informatico per ogni affare trattato, sul quale saranno annotate - per anno solare - per ogni procedimento di sovraindebitamento, il

numero d'Ordine progressivo, il protocollo d'ingresso, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il "Gestore della crisi" incaricato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Art. 7 Gestore della crisi

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge.

Elenco dei gestori

Presso la segreteria dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CITTADINO INDIFESO" –APS- TERZO SETTORE è tenuto l'elenco dei gestori della crisi che deve essere accessibile da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Possono essere iscritti nell'elenco i professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4, commi 5 e 6 DM n. 202/2014.

I professionisti che intendono iscriversi nell'Elenco dei gestori dell'O.C.C. dovranno presentare domanda alla segreteria con le modalità stabilite.

La domanda d'iscrizione deve in ogni caso contenere:

- a) l'indicazione degli estremi dell'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza del richiedente;
- b) la certificazione dei requisiti di cui al DM 202/2014 o leggi o provvedimenti successivi;
- c) gli estremi della polizza assicurativa del professionista, estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e/o di liquidazione del patrimonio; nel caso in cui tale clausola non sia già presente nella polizza professionale dovrà essere manifestato l'impegno ad inserirla prima di accettare l'incarico di gestore della crisi;
- d) l'accettazione del Regolamento dell'O.C.C.;
- e) la disponibilità a svolgere le funzioni di gestore dell'O.C.C.;

Costituisce motivo di cancellazione dall'Elenco dei gestori:

- a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
- b) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
- c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014.

La nomina del "Gestore della crisi" e/o del "Collegio dei Gestori", composto da un massimo di tre componenti, è effettuata dal referente che, nello stesso giorno, la comunica via pec ai gestori interessati.

La nomina del "Gestore", o del "Collegio dei Gestori", viene effettuata secondo i criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, dei compensi già percepiti, degli esiti positivi degli incarichi ricevuti (come advisor e come gestore), della natura, importanza e complessità della situazione di crisi del debitore.

Per incarichi con compensi superiori ad €20.000,00 il referente si riserva di valutare l'opportunità di nominare due o più gestori, nella medesima procedura, preferibilmente un commercialista ed un avvocato, ed il compenso stabilito ed accettato dal debitore, verrà diviso in parti uguali tra i due gestori.

Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore.

Il gestore della crisi, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della nomina, deve accettare l'incarico compilando, sottoscrivendo con firma digitale ed inviando il modello di accettazione dell'incarico di gestore via PEC alla segreteria dell'OCC.

Trascorso tale termine si intenderà che il gestore abbia "rinunciato" all'incarico e il referente procederà con una nuova nomina.

Nel modello di accettazione dell'incarico, fatte salve altre specifiche disposizioni di legge, è presente la dichiarazione di indipendenza e la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

Il referente, ricevuta l'accettazione dell'incarico del gestore:

- a) convoca il debitore e il gestore c/o la sede dell'OCC-o in video conferenza indicando il preventivo di massima dei compensi e dei rimborsi spettanti all'OCC; la riunione deve tenersi entro 7 giorni dalla data di convocazione
- b) invia al gestore la "domanda presentata del debitore corredata dai relativi allegati.

Modalità di svolgimento dell'incarico.

Il gestore della crisi osserva gli obblighi imposti dall'art. 11 del DM 202/2014.

Il gestore della crisi avvia la fase istruttoria senza indugio:

- a) verificando la completezza della domanda presentata dal punto di vista formale;
- b) verificando la presenza dei dati che consentano la quantificazione del compenso dell'OCC: attivo, passivo e risorse messe a disposizione dei creditori;
- c) chiedendo preliminarmente al Tribunale l'autorizzazione all'accesso alle banche dati; il gestore altresì si farà autorizzare dal debitore ad accedere alle banche dati fiscali, alla Banca d'Italia e a tutte quelle previste nella specifica modulistica, con spese a carico del debitore, previa emissione di F24 e/o pagoPa che dovranno essere comunque autorizzate preventivamente dall'Organismo.

Il gestore deve chiedere inoltre al debitore l'eventuale integrazione della documentazione necessaria che non possa essere acquisita direttamente dallo stesso gestore, informando per iscritto il Referente.

In caso di mancato adempimento da parte del debitore il gestore deve notificare la diffida ad adempiere informando per iscritto il referente.

Il gestore della crisi è responsabile di tutti gli adempimenti che la legge affida all'O.C.C. nella fase istruttoria, quali a titolo esemplificativo: le comunicazioni ai creditori, ai debitori, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all'agente della riscossione, al Tribunale), le trascrizioni, la pubblicità, la vigilanza sull'esecuzione del piano.

Il gestore della crisi presta la massima puntualità nel curare i suddetti adempimenti, raccordandosi con l'O.C.C. ove necessario.

Violazioni del gestore

Il Referente sottoporrà alla valutazione del Consiglio Direttivo dell'OCC ogni violazione delle norme del Codice Etico e ogni violazione delle norme di diligenza e corretto adempimento dell'incarico.

Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui

operato è tenuto a rispondere. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Art. 8 - Ausiliari al gestore

Il gestore della crisi deve eseguire personalmente l'incarico affidatogli ex art. 12 del D.M. n. 202/2014 pur potendosi avvalere, sotto la sua responsabilità ed a sue spese, nonché previa autorizzazione del Referente, di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni; il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi dell'opera di esperti in materie specifiche con particolari competenze, le cui spese analiticamente documentate saranno poste a carico della procedura.

Art. 9 - Rinuncia dell'incarico e ricsuzione.

Accettato il mandato, il Gestore non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza del referente tramite comunicazione firmata digitalmente ed inviata via pec con la precisazione dei "gravi e giustificati motivi"; il Referente, qualora non ritenga fondati tati motivi, dichiarerà decaduto il gestore proponendone la cancellazione dall'Elenco dei gestori" e procederà alla sostituzione dello stesso.

La sostituzione del Gestore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione o si fosse reso incompatibile deve avvenire, a cura del Referente, nel termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia e ne va data comunicazione al debitore.

Art. 10 - Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

Non possono essere nominati gestori o ausiliari del gestore e, se nominati, decadono coloro che:

- Abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per reati contravvenzionali
- abbiano riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- Siano incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- Siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- Abbiano riportato sanzioni disciplinari;
- siano legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il Codice Etico garantendo, in particolare, la propria

indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore e agli altri soggetti interessati alla procedura. Il gestore è tenuto a informare l'OCC delle vicende soggettive che possono rilevare ai fini dello svolgimento dell'incarico e menomare la propria indipendenza.

Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza dall'incarico è dichiarata dal referente entro tre giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art. 11 - Obblighi dell'organismo di composizione delle crisi

L'Organismo è in ogni caso, tenuto:

- a istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento);
- a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
- a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, quando si trovi in situazione di conflitto di interessi;
- a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell'importanza delle procedure;
- a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- ad adottare il Codice di Autodisciplina dei gestori delle crisi di cui all'Allegato B.

Art. 12 - Riservatezza

La Gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice, ai sensi di Legge. A tal fine i soggetti presenti agli incontri dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza. I componenti dell'Organismo, la Segreteria, le parti e tutti coloro che assistono non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alla procedura. I Gestori della crisi, per l'espletamento dell'incarico e nella perfetta osservanza dell'art. 15, comma 10, della Legge e delle normative ivi richiamate, possono accedere, previa autorizzazione del giudice, a dati e informazioni sul debitore contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite. Ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge, i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione: dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

Art.13 - Determinazione dei Compensi e Rimborsi spese

Il compenso spettante all'O.C.C. comprende quello spettante al gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese spettanti all'O.C.C.

Il compenso dovrà essere preventivamente portato a conoscenza del debitore per la sua eventuale accettazione; in difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n. 202/2014.

Il compenso è quantificato in base:

- a) al valore dell'attivo e del passivo e delle risorse messe a disposizione ei creditori emergente dalla documentazione presentata;

b) alla completezza informativa e documentale della domanda presentata dal debitore;

Il compenso è provvisoriamente determinato nella fase iniziale e sarà successivamente rideterminato dal gestore in funzione del valore dell'attivo e del passivo e delle somme complessivamente messe a disposizione dei creditori, risultante dal piano e/o dell'accordo che sarà formalmente presentato al Tribunale.

Il compenso spettante al gestore è una parte del compenso spettante all'OCC; ne consegue che il gestore maturerà il diritto di percepire un compenso se e solo se e nella misura proporzionale in cui l'OCC percepirà il proprio compenso.

A seguito dell'avvenuto incasso di acconti e del saldo, l'O.C.C. provvederà a corrisponderne la parte di compenso spettante al gestore.

In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso verrà ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

E' fatto assoluto divieto al gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.

Al Gestore della crisi sarà riconosciuta una percentuale del compenso e dei rimborsi spese forfetari complessivamente dovuti all'OCC come indicato nella seguente tabella:

scaglione	Compenso spettante all'OCC	% spettante al gestore
1°	Fino a €. 10.000,00	85%
2°	Oltre €. 10.001,00	80%

Il compenso, commisurato all'attività svolta dall'Organismo e del Gestore nel caso di interruzione del procedimento senza la predisposizione da parte di quest'ultimo della relazione a lui richiesta per legge, è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla Legge ed inoltre all'Organismo e al gestore spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

E' rimessa al Consiglio direttivo dell'OCC ogni valutazione circa il recupero coattivo del credito ed il gestore non potrà in alcun caso opporsi alla decisione assunta.

Il compenso per tutte le procedure, eccetto l'esdebitazione dell'incapiente, e il rimborso delle spese dovranno essere versati, a mezzo bonifico bancario, come segue:

- Unitamente alla presentazione della istanza di accesso un acconto di €. **200,00 + IVA** e un fondo spese di €. **50,00 + IVA**; la ricevuta del bonifico dovrà essere allegata alla domanda del debitore;
- Un ulteriore acconto pari al **25%** del compenso dovuto entro trenta giorni dalla data di nomina del gestore la prima;
- Un ulteriore acconto pari al **25%** del compenso dovuto e le eventuali spese sostenute prima del deposito del piano;
- Il saldo del compenso, determinato in via definitiva dovrà essere versato secondo la dilazione risultante dal piano qualora tale dilazione risulti essenziale per il buon fine della pratica.

Il compenso per le procedure di esdebitazione dell'incapiente è fissato come segue:

- Unitamente alla presentazione della istanza di accesso un acconto di €. **200,00 + IVA** e un fondo

spese di €. **50,00 + IVA**; la ricevuta del bonifico dovrà essere allegata alla domanda del debitore;

- b) Saldo non inferiore ad euro **1.300,00 oltre iva e oneri di legge** da corrispondersi interamente prima del deposito.

All'Organismo, e conseguentemente al gestore, oltre al compenso spetta:

- a) il rimborso delle spese forfetarie non documentate del 15% del compenso spettante, ex art. 14, 3 co, del D.M. n. 202/2014;
- b) il rimborso delle spese analiticamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

In caso di archiviazione dell'istanza prima della nomina del gestore o di rinuncia da parte del debitore o di improcedibilità, il primo acconto di euro 250 + IVA non può essere ripetibile all'istante, così come anche eventuali acconti già versati.

Il Gestore maturerà il proprio diritto all'incasso degli acconti e del saldo del compenso nei confronti dell'O.C.C. esclusivamente nel caso in cui l'istante abbia effettivamente provveduto al relativo pagamento; l'O.C.C. corrisponderà il compenso al Gestore incaricato entro dieci giorni dalla data di effettivo incasso degli acconti successivi al primo.

In caso di mancato pagamento degli acconti o del compenso spettante all'O.C.C. da parte dell'Istante, nessuna somma – a nessun titolo – potrà essere richiesta all'O.C.C. da parte del Gestore incaricato.

E' fatto divieto al Gestore incaricato di percepire compensi direttamente dal debitore, pena l'esclusione immediata dall'elenco dei Gestori dell'O.C.C..

Art. 14 - Responsabilità

L'organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità del gestore della crisi designato dal referente nell'inadempimento della prestazione.

Art. 15 - Modifiche al regolamento.

Il presente Regolamento può essere comunque modificato, su proposta del Referente dall'Associazione.

Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Trani, 1 dicembre 2025

Il Presidente Avv. Saverio Santangelo

**ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEI COMPENSI**

Art. 1) COMPENSI

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Regolamento, sono dovuti i compensi, anche forfettari, previsti dall'art. 13 del regolamento dell'Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art. 11, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2) PARAMETRI

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:

1. secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:
 - dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
 - dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 - dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
 - dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 - dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
 - dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
 - dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
 - dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;
2. secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:
 - dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro;
 - dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3) RIDUZIONE

I compensi determinati a norma del precedente Art. 1 sono ridotti di una percentuale dal 15% al 40%. Sono in ogni caso dovuti gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Art. 4) SPESE GENERALI E SPESE BORSUALI

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Art. 5) LIMITI MASSIMI

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO. CODICE DEONTOLOGICO

1. Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore ("Gestore") è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento. Il Gestore si obbliga a rispettare i principi previsti dal regolamento dell'Organismo.
2. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al Regolamento (DM 202/2014 e s.m.i.) e alle migliori prassi professionali.
3. Il Gestore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento e, comunque, prima dell'incontro con il debitore richiedente, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, impegnandosi a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.
4. Il Gestore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla Gestione della crisi.
5. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità.
6. Il Gestore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del procedimento, il debitore abbia compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di Gestione della crisi; b) il ruolo del Gestore; c) gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengano nel procedimento.
7. Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza professionale, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall'impegno richiesto e dal compenso. Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata a chicchessia, senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
8. In caso di violazione della Legge, del Regolamento (di cui al DM 202/2014 e s.m.i.), del regolamento o del presente Codice di autodisciplina ovvero quando vengano meno i requisiti del Gestore o questo non osservi gli obblighi di diligenza e perizia professionali derivanti dall'incarico, il Referente dell'Organismo formula per iscritto l'addebito, chiedendo che l'incolpato risponda per iscritto entro quindici giorni dalla contestazione. Il Referente, in caso di urgenza, può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato. Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con l'incolpato, il Referente può archiviare l'addebito ovvero irrogare all'incolpato una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità:

l'avvertimento quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle regole, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;

la censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea del Gestore dalla attività e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

la decadenza, che consiste nell'esclusione definitiva dal registro dell'Organismo, ed è inflitta per violazioni molto gravi o per il venir meno dei requisiti, tali da rendere incompatibile la permanenza dell'incolpato nel registro. La sospensione e la decadenza verranno prontamente comunicate al Ministero.

9. Il Referente dell'Organismo, su richiesta del debitore o anche d'ufficio, può sostituire il Gestore, quando questi si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o non adempia con perizia e diligenza professionali ai compiti inerenti al proprio ufficio.

10. Il Referente può altresì cancellare dall'Elenco dei Gestori dell'Organismo il Gestore, qualora questi rifiuti l'incarico per un numero di volte superiore a tre.